



TERLIZZI



Comuni
CORATO
Comune Capofila



RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE N. 3

A.U.S.L. BA

Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 30/11/2010

Titolo I

Criteria di carattere generale

Art 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociosanitarie e agli interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Territoriale n. 3, ai fini della loro fruizione.
2. Le norme del presente regolamento saranno applicate dai comuni dell'Ambito Territoriale n. 3 previa adozione da parte dei competenti organi, così come meglio disciplinato al successivo art. 25.

Art 2. Concetto di prestazione sociale agevolata

1. Per prestazioni e servizi sociali si intendono i trasferimenti in denaro, i servizi e le attività di carattere sociale, erogati anche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario, che sono corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni pubbliche, con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno sociale e di cura.
2. In particolare nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" rientrano tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione socio-economica e non destinate alla generalità dei soggetti.

Art 3. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali e sociosanitari, agli interventi previsti dal vigente Piano di Zona nelle elencate specifiche aree di bisogno:

- Responsabilità familiari
- Minori, abuso e maltrattamento
- Persone anziane
- Persone con disabilità
- Dipendenze patologiche
- Salute mentale
- Contrasto alla povertà, inclusione sociale e immigrazione.

Art 4. Destinatari

I servizi/interventi facenti parte del sistema integrato dell'Ambito Territoriale n. 3, sono rivolti alla totalità dei cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale e, secondo le disposizioni delle normative vigenti, anche a coloro che sono momentaneamente presenti sullo stesso territorio e che dovessero necessitare di interventi che ricoprono il carattere di urgenza risultando come tali indifferibili.

Art 5. Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento viene considerato "nucleo familiare" l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e altri vincoli solidaristici, purché aventi una convivenza abituale e continuativa, oltre che dimora nello stesso Comune, da non meno di due anni.

Art 6. Valutazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni del nucleo familiare di appartenenza ed utilizzando lo stesso sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e, comunque, nel rispetto di quanto disciplinato dalle leggi vigenti in materia.

2. La stessa viene estesa alle forme di convivenza abituale e continuativa dichiarata con atto di notorietà dal richiedente all'atto della domanda, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, salvo che per le persone legate da parentela o affinità. Per convivenza abituale e continuativa si intende la convivenza tra due o più persone che perduri da non meno di due anni.

Titolo II

Procedure di accesso ai servizi

Art 7. Ufficio di Piano e Porta Unica di Accesso

1. L'Ufficio di Piano, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione per la gestione associata del Piano di Zona, è l'organismo tecnico che cura tutti gli adempimenti e le attività necessarie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Il Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale n. 3 ha istituito, secondo specifiche modalità organizzative, la Porta Unica di Accesso al sistema di servizi, prestazioni sociali e/o socio-sanitari per tutti i cittadini dell'Ambito.

Art 8. Richiesta di intervento

Il cittadino, i suoi familiari, chi ne abbia la cura o la responsabilità ai sensi di legge, o comunque qualsiasi cittadino che ne abbia conoscenza, inoltra richiesta di intervento presso gli sportelli della Porta Unica di Accesso. L'erogazione dell'intervento o del servizio è condizionata alla condivisione e accettazione da parte del richiedente di un progetto individuale predisposto dai servizi competenti e teso a rimuovere lo stato di bisogno.

Art 9. Attivazione d'ufficio

L'accesso ai servizi/interventi può essere attivato d'Ufficio, se ritenuto a tutela della persona interessata, sulla base di segnalazioni e/o informazioni di cui venga a conoscenza il Servizio nell'ambito della propria attività e/o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art 10. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato, che potrà essere ritirato gratuitamente presso gli sportelli della Porta Unica di Accesso.
2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, espressamente, di essere a conoscenza che sulle informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la veridicità.
3. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda l'attestazione ISE ed ISEE rilasciate dagli Enti abilitati a norma di legge.
4. la domanda, debitamente compilata e completa della documentazione richiesta, deve essere consegnata presso l'ufficio protocollo del Comune di riferimento.

Art 11. Istruttoria della domanda ed erogazione

Le domande pervenute sono soggette a specifiche istruttorie espletate dagli Uffici competenti (ufficio di Piano e/o uffici Servizi Sociali dei tre Comuni), anche in sinergia con altri Uffici e/o Istituzioni competenti per il procedimento. Il Responsabile dell'Ufficio competente, in ogni caso, deve dare corso all'avvio del procedimento che deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni, dandone informativa scritta al richiedente.

L'istruttoria delle domande è realizzata mediante l'attivazione degli strumenti del Servizio Sociale Professionale (visite domiciliari, colloqui finalizzati, équipe integrate con referenti, formali e non, competenti/significativi per lo specifico procedimento) e può prevedere l'integrazione della documentazione finalizzata al perfezionamento dell'indagine sociale.

Per le modalità di erogazioni di ogni singolo servizio/intervento, si rinvia agli appositi disciplinari che saranno adottati dai competenti organi.

L'avvio dei servizi/interventi è, di norma e compatibilmente con la natura degli stessi, concordato dal Servizio Sociale con i destinatari, ai quali con comunicazione scritta vengono fornite le informazioni essenziali, compresa l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa. I destinatari, ovvero chi ne esercita la tutela o ne ha comunque cura, sottoscriveranno, per accettazione, la comunicazione di avvio degli stessi come condizione preliminare per l'erogazione.

Possono essere riconosciute erogazioni urgenti in caso di situazioni di emergenza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento: tale emergenza deve essere relazionata dal Servizio Sociale, che provvede agli adempimenti conseguenti.

La prestazione è erogata ad una persona diversa dal richiedente in casi di particolare "conflittualità" e/o "incompatibilità" (tale da determinare il "non corretto utilizzo" della prestazione erogata) tra lo stesso e le persone che compongono il nucleo familiare, ovvero per evidente sua incapacità. Tali situazioni devono essere relazionate dal Servizio Sociale per i conseguenziali adempimenti.

L'erogazione della prestazione a persona diversa dal richiedente è possibile anche nei casi di analoga richiesta a mente dell'art. 8.

Art 12. Variazione

Ogni variazione di natura organizzativa nell'erogazione del servizio/intervento è disposta dal Servizio Sociale, in accordo con il destinatario, previa verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione del piano individuale di intervento.

La comunicazione data al destinatario deve esplicitarne le motivazioni.

Le variazioni di natura sostanziale saranno disposte con apposito provvedimento dirigenziale.

Art 13. Reclami e Ricorsi

1. Eventuali reclami vanno indirizzati all'Ufficio Servizi Sociali di residenza, che in presenza di servizi di Ambito provvederà a trasmetterlo al Responsabile Unico dell'Ufficio di Piano.

Il reclamo è sottoposto all'attenzione dell'Ufficio di Piano composto dal Responsabile Unico, dai due Vice Responsabili e dall'Assistente Sociale referente per area e per territorio.

Il Responsabile Unico dell'Ufficio di Piano, successivamente, provvede a dare formale risposta entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo.

2. Eventuali ricorsi vanno indirizzati al Sindaco del Comune Capofila per i servizi d'Ambito, al Sindaco per i servizi a valenza comunale, entro 15 giorni dalla pubblicazione/comunicazione del non diritto, o del parziale diritto, di accesso alla prestazione.

L'Organo competente, sentito il Responsabile del procedimento oggetto del ricorso, risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Nel caso sia necessario acquisire documenti e/o effettuare accertamenti, se ne darà notizia al ricorrente interrompendo i termini per la decisione del ricorso per un periodo massimo di 60 giorni.

Art 14. Recupero crediti

Saranno intrapresi atti *esecutivi* o *conservativi* relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate, ovvero che abbiano usufruito indebitamente delle stesse ai sensi del codice civile.

In caso di morosità e/o inadempienza, saranno adottate le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi, nonché delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Art 15. Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, saranno effettuati opportuni controlli:

- avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);

- attivando convenzioni per la verifica, anche telematica, dei dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio e degli Uffici del Ministero delle Finanze;
- predisponendo protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

Art 16. Revoca dei benefici

In caso di accertamento di non veridicità dei dati dichiarati, si procederà alla revoca dei benefici concessi ed al recupero degli eventuali benefici economici indebitamente ricevuti dal destinatario e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

Titolo III Criteri di accesso

Art 17. Criteri e requisiti di accesso

1. La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata, con riferimento al nucleo familiare, dal reddito e dal patrimonio (ISE ed ISEE).
2. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, le persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché i soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata rilevata a seguito di parere espresso dall'U.V.M. sulla scorta di certificazione medica di parte, possono produrre l'attestazione della situazione economica del solo soggetto tenuto ai costi della prestazione. Per ragioni di equità sostanziale non si applicheranno le modalità di calcolo dell'ISEE. In tal caso si considereranno come redditi del destinatario dell'intervento anche i redditi non fiscalmente rilevanti quali l'indennità di accompagnamento dell'INPS, le pensioni di invalidità, le rendite INAIL, ed ogni altro beneficio monetario rilevante. In particolare l'indennità di accompagnamento concorrerà, in via prioritaria, al pagamento della retta per il ricovero in strutture protette e non, limitatamente alla quota di compartecipazione prevista a carico dell'utente.

Art 18. Soglia minima per la compartecipazione alla spesa

La soglia minima al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali è individuata nel valore dell'ISEE di cui alle norme vigenti.

Il confronto tra detta soglia minima e l'ISEE, ovvero la situazione di cui all'art. 17 comma 2, determina la fascia di accesso in cui si colloca il richiedente la prestazione sociale.

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del presente Regolamento, per i servizi/interventi rivolti alle persone ivi indicate la fascia d'accesso nella quale collocare la domanda di prestazione sociale agevolata non è riferita all'intero nucleo familiare previsto dalla dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), bensì al solo beneficiario.

Art 19. Fasce d'accesso

Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, si individuano le seguenti "fasce d'accesso", nonché eventuali partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata:

1^ fascia d'accesso	= da zero al 100% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= esenzione totale
prestazione gratuita erogabile	= 100%

2^ fascia d'accesso	= dal 101% al 125% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= 25%
prestazione gratuita erogabile	= 75%
3^ fascia d'accesso	= dal 126% al 150% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= 50%
prestazione gratuita erogabile	= 50%
4^ fascia d'accesso	= dal 151% al 175% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= 75%
prestazione gratuita erogabile	= 25%
5^ fascia d'accesso	= oltre il 175% della soglia minima
partecipazione alla spesa	= pagamento totale della prestazione
prestazione gratuita erogabile	= zero

Art 20. Parametri ulteriori d'accesso

Per l'accesso ad ogni servizio/intervento si individuano ulteriori parametri integrativi degli elementi che determinano le "fasce d'accesso", rappresentando uno "svantaggio socio-economico" al quale è attribuito un "peso", misurato in "punti", relativo al richiedente la prestazione sociale agevolata e/o al suo nucleo familiare:

- a) spese sanitarie non rimborsabili dal Servizio Nazionale, sostenute durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda, da € 500,00 e fino ad €. 750,00 = 1 punto; da €. 751,00 e fino ad €. 1.000,00 = 2 punti; da €. 1.001,00 e fino ad €. 1.500,00 = 3 punti; da €. 1.501,00 e fino ad €. 2.000,00 = 4 punti; da €. 2.001,00 = 5 punti.
Tale punteggio sarà attribuito anche a spese di uguale natura, ma solo preventivate, dando diritto al 50% del contributo; il restante 50% sarà erogato solo previa presentazione dei titoli di spesa;
- b) per ogni persona minore di età a carico ed infrasedicenne = 2 punti; per ogni minore a carico, di età tra i 16 e i 18 anni = 1 punto;
- c) per ogni persona abile al lavoro ed in età lavorativa, non occupata da almeno 6 mesi prima della data della domanda, facente parte del nucleo familiare e priva di risorse proprie, fino a 45 anni di età = 1 punto; oltre i 45 anni di età e fino all'età pensionabile = 3 punti;
- d) per ogni persona di età superiore ai 65 anni, effettivamente convivente e con un reddito personale annuo di importo non superiore a quello di cui all'art. 18 = 2 punti;
- e) per ogni persona con invalidità certificata, dal 46% al 73% e senza diritto a provvidenze economiche = 3 punti;
- f) per ogni persona con invalidità certificata pari o superiore al 74%, con diritto a provvidenze economiche ivi compresa l'indennità di frequenza per minori, esclusa l'indennità di accompagnamento = 2 punti;
- g) per ogni persona con diritto all'indennità di accompagnamento certificata, ivi compresa quella per i minori = 3 punti;
- h) per ogni persona con diritto a diverse indennità di accompagnamento certificate = 1 punto;
- i) per ogni persona con invalidità certificata e con riconoscimento della gravità ex art. 3, comma 3 della legge 104/92 = 1 punto;
- j) per ogni persona diversamente abile, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, L. 104/92, qualora non sia certificata una invalidità utile alla concessione di assegni = 1 punto;
- k) per ogni persona separata legalmente o divorziata, con un reddito personale annuo di importo non superiore a quello di cui all'art 18, che non percepisce a nessun titolo assegni di mantenimento = 3 punti;
- l) per ogni persona che versa o che percepisce, a seguito di separazione legale, assegni di mantenimento = 1 punto;

- m) per ogni persona vedova o nubile, che vive sola, con età superiore ai 45 anni e con un reddito personale annuo di importo non superiore a quello di cui all'art. 18 = 4 punti;
- n) per ogni persona che costituisca nucleo familiare mono-parentale, ancorché presente in famiglia anagrafica più allargata = 2 punti;
- o) per ogni persona coniugata o convivente, con partner detenuto o agli arresti domiciliari, che abbia un reddito personale annuo di importo non superiore a quello di cui all'art. 18 = 2 punti. Detto punteggio verrà detratto al momento della scadenza del provvedimento restrittivo e darà diritto al punteggio di cui al successivo punto p);
- p) per ogni persona ex-detenuta, non sottoposta a misure alternative, entro i 180 giorni dalla data di immissione in libertà = 1 punto; per ogni persona sottoposta a misure alternative = 2 punti;
- q) per nuclei familiari che vivono in abitazioni igienicamente e/o strutturalmente inadeguate (condizione accertata attraverso certificazioni tecniche di uffici competenti) = 3 punti;
- r) per le persone, di età superiore ai 65 anni, che vivono da sole = 2 punti;
- s) per le persone, di età superiore ai 65 anni, che vivono in coppia = 1 punto;
- t) per le persone, di età superiore ai 65 anni, che vivono sole e con persone diversamente abili ed invalidità certificata al 100% = 4 punti;
- u) per le persone, di età superiore ai 65 anni, che vivono in coppia e con persone diversamente abili ed invalidità certificata al 100% = 2 punti;
- v) per le persone, prive di parenti obbligati agli alimenti = 2 punti,
- w) per le persone, che vivono sole e prive di genitori, figli e germani, residenti nello stesso Comune o nell'Ambito Territoriale = 2 punti.

I punteggi si sommano, se ricorrono simultaneamente le fattispecie considerate dai diversi parametri ulteriori d'accesso.

In specifico i punteggi assegnati secondo le lettere b) e n), del presente articolo si cumulano quando il nucleo monoparentale conviva con un nucleo familiare più allargato, ovvero con altro nucleo anche se non d'origine.

A parità di punteggio è data priorità in base alla numerazione progressiva risultante dal protocollo generale dell'Ente.

Per le richieste prodotte da soggetti appartenenti a nuclei familiari che beneficiano di fonti ulteriori di sostentamento, quali assegni pensionistici od assistenziali, indennità ed introiti di qualsiasi natura, anche se non soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale, ivi compresi i benefici direttamente ed indirettamente già erogati dall'Amministrazione precedente, non disciplinati dal presente Regolamento, si effettua la valutazione d'ufficio dell'entità degli stessi assegnando una penalità di 1 punto per ogni quota di €. 1.500,00.

In caso di servizi di assistenza domiciliare la predetta penalità non sarà applicata ad anziani e persone diversamente abili anche minori, titolari di pensione di invalidità civile, di indennità di accompagnamento e/o rendita INAIL.

Art 21. Situazioni particolari

- 1 - Le persone affette da patologia in fase "terminale", oppure dimesse da strutture sanitarie con motivata e dettagliata richiesta, che necessitano di assistenza e risultano prive di familiari in grado di provvedere alla dovuta assistenza, accedono in via prioritaria ed urgente ai servizi ed interventi. La valutazione della partecipazione alla spesa e l'eventuale recupero dei crediti, saranno successivamente effettuati conseguendo il successivo inserimento nella graduatoria ordinaria, una volta superata la situazione di emergenza.
- 2 - Le persone che richiedano prestazioni sociali agevolate, soggette a partecipazione alla spesa, che gli stessi non siano in grado di corrispondere nell'immediato con risorse finanziarie, possono richiedere all'amministrazione di porre in essere atti esecutivi o conservativi relativi ai loro beni.

Art 22. Graduatoria

Le prestazioni “assegnate”, attraverso le graduatorie d’accesso ai servizi/interventi di cui alle aree previste dal presente Regolamento, devono essere “ripartite” tra i cittadini/utenti aventi diritto in ragione della fascia d’accesso in cui si collocano e del punteggio che totalizzano rispetto ai parametri ulteriori d’accesso, ai sensi del presente Regolamento e dei rispettivi disciplinari.

La prestazione, in rapporto alle peculiari caratteristiche dell’utenza e dei bisogni considerati nei diversi disciplinari, può essere differenziata quantitativamente tra le fasce ed eventualmente all’interno di esse in rapporto al punteggio di graduatoria secondo le specifiche prescrizioni dei disciplinari medesimi.

Non si dà luogo alla erogazione di prestazioni per coloro che si collocano in fasce superiori se le risorse disponibili per la fascia inferiore non sono sufficienti a soddisfare gli aventi diritto, almeno nella misura minima prevista dagli standard di cui alle norme vigenti

Qualora le risorse disponibili per un determinato servizio/intervento non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno, si procede alla formazione di una graduatoria stilata assegnando ad ogni richiedente avente diritto un punteggio relativo ai parametri sopra citati ed in ordine di priorità:

1. “fasce di accesso”;
2. “parametri ulteriori di accesso”.

Art 23. Graduatoria permanente

Le persone che presentano istanza per l’accesso ai servizi/interventi vengono inserite in una graduatoria formulata sulla base del presente articolo.

In seguito alla pubblicazione del Bando per la presentazione delle domande per l’accesso al Servizio, vengono formulate le graduatorie degli aventi diritto.

Gli utenti possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di accesso ai Servizi/Interventi: le graduatorie degli aventi diritto sono da intendersi, pertanto, come graduatorie aperte, sebbene aggiornabili solo alla loro naturale e disciplinata scadenza, fatti salvi i casi previsti di scorrimento, di cui al successivo comma.

Le graduatorie aperte sono soggette a:

- “scorrimento” = ingresso in graduatoria del primo richiedente avente diritto che ha prodotto istanza successivamente alla formazione delle graduatorie stesse, nei casi previsti all’art. 21;
- “revisione annuale” = ogni anno ed entro il mese di giugno, la graduatoria è sottoposta a revisione. A tal fine si valutano tutte le domande già inserite e non soddisfatte e tutte quelle pervenute dopo la formulazione della graduatoria vigente, predisponendone sia l’aggiornamento che la verifica della permanenza dei requisiti per l’accesso ai servizi. Sulla base di tale valutazione e del nuovo bando, da pubblicarsi entro il mese di marzo, sono formulate le nuove graduatorie.

I singoli disciplinari possono prevedere cadenze di aggiornamento più ravvicinate, ove lo specifico intervento renda opportuna tale diversa modalità.

Art 24. Deroghe alla graduatoria

L’ Assistente Sociale può proporre una priorità d’accesso ai servizi ed interventi per quei cittadini che siano inseriti in un progetto di rete, individuale e/o familiare, condiviso tra Servizi Pubblici Locali o Territoriali, Servizi Socio-Sanitari ed Organi Giudiziari, anche su segnalazione ed in collaborazione con Soggetti del Terzo Settore, purchè ricorrano le condizioni, documentate ed attestate dai soggetti pubblici di cui innanzi, di cui all’art. 3, comma 6, della L.R.19/2006 e, precisamente:

- Condizioni di povertà o limitato reddito;
- Incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per inabilità d’ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione;
- Difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;

- Sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.

In tal caso il richiedente avrà diritto al servizio/intervento con priorità rispetto a quanti in lista d'attesa, indipendentemente dal punteggio conseguito, fruendo dei benefici in ragione delle disponibilità e delle risorse destinate all'utenza già in carico.

Titolo IV

Servizi, interventi e prestazioni sociali agevolate

Art 25. Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi

1. Ai servizi, agli interventi ed alle prestazioni sociali agevolate si accede mediante la procedura di cui al Titolo II del presente Regolamento, salvo quanto espressamente previsto dal presente titolo.
2. Per quanto concerne le specifiche procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, pertanto, si rimanda ai relativi Disciplinari, approvati dalle rispettive Giunte Comunali previa proposta da parte del Coordinamento Istituzionale per i servizi previsti dal Piano Sociale di Zona.
3. I suddetti Disciplinari debbono, in ogni caso, rispondere alla necessità di definire ed individuare:
 - a. I diversi destinatari del servizio od intervento;
 - b. Le finalità e le attività di riferimento;
 - c. Le modalità specifiche di accesso;
 - d. Il funzionamento delle rispettive graduatorie;
 - e. La consistenza delle prestazioni;
 - f. La valenza di eventuali specifici parametri d'accesso.
4. Il presente Regolamento ed i vari Disciplinari, che saranno approvati, regolano l'accesso e le altre modalità gestionali dei servizi ed interventi previsti, nonché di quelli ricadenti in qualsiasi area di intervento sociale anche extra Piano.

Titolo V

Disposizioni finali

Art 26. Integrazioni e Rinvii

1. Le norme del presente regolamento saranno modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; nelle more, si applicheranno dette sopravvenute norme statali e regionali.
2. Le norme vigenti, che regolamentano qualsiasi intervento o servizio extra piano si intendono abrogate e sostituite con l'approvazione dei singoli Disciplinari quali norme applicative del presente Regolamento.

Art 27. Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti di ogni singolo comune dell'Ambito, entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione adottata dal Comune Capofila dell'Ambito Territoriale n. 3.

Il presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, come sostituto dell'articolo 15 della Legge n. 15 del 2005, sarà visionabile oltre che in forma cartacea anche sui siti istituzionali dei comuni dell'Ambito Territoriale n. 3.